COMUNE di MULAZZO (MS)

Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 10 del 30 maggio 2022

Il giorno 24 maggio 2022, alle ore 18,00, il sottoscritto Davide D'Orazio, Revisore Unico dei Conti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 06/04/2021, ha proceduto ad esaminare la proposta di delibera avente ad oggetto "**approvazione delle aliquote TARI 2022 - riformulazione delle tariffe in base alla delibera ARERA"**

Viste le funzioni attribuite all'organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto che il nuovo Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), che dovrà essere approvato nel prossimo Consiglio Comunale previsto in data 31/05/2022 e sul quale il collegio ha già espresso il proprio parere favorevole in data 30.05.2022;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 151, comma 1, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la deliberazione C.C. n. 52 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la Nota di aggiornamento del DUP 2022/2024;

Preso atto che il Comune di Mulazzo unitamente al gestore Retiambiente Spa hanno trasmesso all'Ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa), il PEF e i corrispettivi di servizio in data 29/04/2022;

Considerato che in data 02/05/2022 con Determina n. 34del Direttore Generale, l'Ente territorialmente competente ha validato il suddetto PEF;

Considerato che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, l'articolo 1 della legge 147/2013:
- al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";
- al comma 683 dispone che "*il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";

Vista la proposta di deliberazione per l'approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Preso atto che le tariffe sono state determinate sulla base del PEF e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2022;

Preso atto che il Piano Finanziario relativo all'anno 2022 mantiene invariate le voci di entrata e di spesa previste nel Bilancio di Previsione 2022-2024 e pertanto non è necessario procedere ad apposita variazione di Bilancio;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal*

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in data 18 maggio 2022, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Ragioneria dell'Ente, Dott. Pietro Ferrari Vivaldi;

il sottoscritto Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2022 da parte del Consiglio Comunale.

Null'altro rilevando, il sottoscritto Revisore termina il presente verbale alle ore 18.30.

IL REVISORE UNICO

Dott. Davide D'Orazio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa